

CENTRO CULTURA POPOLARE 'Michele Luigi Straniero' APS

Associazione affiliata A.C.L.I.

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

- 1.1. Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, del d.l. 460/97, della legge 383/00 è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata:
CENTRO CULTURA POPOLARE 'Michele Luciano Straniero' APS, abbreviabile in **C.C.P.** di seguito indicata come Associazione.
- 1.2. L'Associazione persegue finalità culturali civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per l'esclusivo svolgimento delle attività statutarie. Pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.3. L'Associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- 1.4. L'Associazione opera in piena autonomia e responsabilità e, aderendo alle ACLI aps, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale), ne condivide pienamente scopi, finalità e relativo processo di governance, necessario per quelle associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, la cui esistenza e peculiarità era già espressamente riconosciuta dalla legge 383/00.
- 1.5. L'Associazione, pertanto, nel rispetto e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari delle A.C.L.I. aps, se affiliata alle A.C.L.I. aps medesime è da esse riconosciuta e ricompresa tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito Decreto 8 agosto 1947.
- 1.6. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi delle A.C.L.I. l'Associazione accetta espressamente ed integralmente l'apposito Regolamento emanato dai competenti Organi delle A.C.L.I. impegnandosi al suo pieno rispetto.
- 1.7. L'Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 - SEDE

- 2.1. L'Associazione ha sede in Torino, Via Ettore Perrone 3 bis
- 2.2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.



- 2.3. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 2.4. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ

- 3.1. Il **CENTRO CULTURA POPOLARE 'Michele Luciano Straniero' APS** è un'Associazione senza fini di lucro che in attuazione degli scopi e delle finalità civiche, solidaristiche svolge attività culturale in favore di associati e terzi e ha per scopo perseguire l'interesse generale della comunità alla cultura, in particolare ampliare la conoscenza e la diffusione della cultura musicale e artistica in genere, favorendo la ricerca delle varie forme di espressività, partendo dalle forme più tradizionali e popolari per giungere alle forme più contemporanee e all'avanguardia, attraverso contatti nazionali e internazionali fra individui, enti privati, enti pubblici e associazioni, italiani e stranieri, favorendo l'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'aggregazione e la conoscenza delle reciproche culture, promuovendo la conoscenza critica, l'elaborazione e la diffusione delle medesime; allargare gli orizzonti degli individui in campo musicale affinché siano in condizione di trasmettere l'amore per la cultura musicale e artistica come un bene per la persona e come valore sociale; proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.
- 3.2. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, persegue in particolare lo scopo di promuovere e gestire, presso la propria sede o in qualsiasi altro luogo, iniziative e attività culturali, ricreative, formative, organizzare rassegne, festival, concerti, stage, laboratori, incontri, convegni e quanto necessario per il raggiungimento dei propri scopi, quali espressione di partecipazione, solidarietà, impegno civico, volontariato e pluralismo.

Art. 4 - ATTIVITÀ

- 4.1. L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento e il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 che precede.
- 4.2. In particolare, l'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.:
- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera i, del d.lgs. 117/2017;
 - b) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata di cui all'art. 5 comma 1, lettera v, del d. lgs 117/2017;
 - c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - d) promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera w, del d.lgs. 117/2017;

- 4.3 L'Associazione, in osservanza del principio di cui precedente 4.1, fermo quanto stabilito nel successivo 4.2, può svolgere attività diverse di cui all' art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza del Consiglio Direttivo.
- 4.4 Per quanto sopra l'Associazione attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, sia nell'ambito delle attività di interesse generale individuate al precedente 4.2, sia nell'ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale, di cui al precedente art. 4.3.
- 4.5 L'Associazione si occupa della programmazione, della direzione artistica, della gestione, della manutenzione del FolkClub, luogo di incontro e di spettacolo fondato nel 1988 dal Centro Cultura Popolare 'Michele Luciano Straniero' APS in Via Ettore Perrone 3 bis a Torino (Italia). L'Associazione al fine di perseguire gli scopi sociali, su iniziativa del Consiglio Direttivo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, può svolgere:
- attività di formazione: percorsi formativi per singoli cittadini, educatori, insegnanti, operatori sociali, volontari; istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
 - attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, spettacoli, mostre, laboratori ludico-espressivi e di creatività legati alle arti e alla danza;
 - attività di aggregazione: feste, organizzazione di eventi culturali e artistici, soggiorni e gite;
 - attività editoriali: pubblicazione di bollettini, newsletter e pagine web, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari, nonché di eventuali studi e ricerche compiute ed edizioni musicali;
 - attività di consulenza inerente le attività di propria competenza;
 - azioni di cittadinanza attiva e di tutela: sensibilizzazione, solidarietà, auto-organizzazione, volontariato, promozione di servizi di informazione e tutela dei diritti;
 - attività di somministrazione e preparazione di alimenti e bevande;
 - raccolte pubbliche di fondi;
 - in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (anche sottoscrizioni a premi); gestione di strutture per la realizzazione delle attività associative.

Art. 5 – VOLONTARIATO

- 5.1. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci.
- 5.2. L'Associazione promuove il volontariato quale risorsa basilare per il sostegno della vita associativa, attività di solidarietà di persone e comunità, percorso di crescita umana e sociale nell'esperienza della gratuità del servizio. In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall'art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.
- 5.3 Il volontario che presta la sua opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. A tal scopo, l'Associazione, attraverso un Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le

condizioni del rimborso spese analitico. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.. Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione ove opera quale volontario.

- 5.4 Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione.
- 5.5 Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

Art. 6 – SOCI

- 6.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone che ne condividono gli scopi e lo spirito e accettino le regole dettate dal presente Statuto e dai relativi regolamenti approvati dagli organi competenti. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna, il rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza tra gli associati, l'elettività delle cariche sociali e la tutela dei diritti inviolabili della persona.
- 6.2 È esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa.
- 6.3 Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
- 6.4 La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile. La partecipazione sociale non è, in ogni caso, collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 7.1 I soci hanno diritto di:
- partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto, in delibere, elezioni, approvazioni o azioni, direttamente o per delega;
 - essere eletti negli organi dell'associazione; se maggiorenni;
 - conoscere e deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
 - accedere ai libri sociali dell'Associazione nelle modalità previste dal seguente art. 16.7 previa domanda scritta al Consiglio Direttivo;
 - partecipare alle attività dell'Associazione e frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima nelle modalità previste dai regolamenti approvati;
 - usufruire di tutti i servizi dell'Associazione e delle ACLI ai vari livelli;

Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno pari diritto di voto nell'Assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali se soci dell'Associazione da almeno 3 mesi.

In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto, che può essere trasferito per delega, ad altro socio con diritto di voto.

Ogni socio può ricevere al massimo una delega.

- 7.2 I soci sono tenuti:
- all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno, nonché dei vigenti Statuto e

Regolamenti delle A.C.L.I. fino a che persiste l'affiliazione dell'Associazione alle medesime;

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità e allo stile dell'Associazione.
- al versamento della quota e dei contributi associativi annuali come stabilito dagli Organi sociali.

La quota associativa viene versata la prima volta al momento dell'adesione all'Associazione e negli anni successivi di norma entro l'assemblea. I soci che non versano la quota associativa entro l'anno in corso sono considerati decaduti; essi potranno presentare nuova domanda di ammissione a socio.

- 7.3. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 7.4. Atteso che la presente Associazione aderisce alle A.C.L.I., i soci del Centro Cultura Popolare 'M. L. Straniero' tesserati A.C.L.I. hanno altresì i diritti ed i doveri stabiliti dai vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. aps.

Art. 8 – AMMISSIONE DEL SOCIO

- 8.1. L'ammissione degli Associati non soggiace a forme di limitazione in relazione alle condizioni economiche dell'aspirante socio, né è vulnerata da altre forme di condizionamento che possano assumere carattere discriminatorio. L'Associazione può disporre, in ogni caso, la non ammissione di associandi che abbiano professato, in parola o in atti, principi contrari a quelli propri sottesi all'azione sociale, solidaristica, civica e di utilità sociale dell'Associazione o delle ACLI.
- 8.2. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione secondo le modalità da esso stabilite in coerenza con le disposizioni operative fornite dagli Organi della Struttura nazionale ACLI aps.
- 8.3. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto all'eventuale Regolamento Interno nonché allo Statuto ed ai Regolamenti delle ACLI fino a che perdura l'affiliazione alle ACLI aps.
- 8.4. La domanda di ammissione contiene l'indicazione delle proprie generalità complete. I dati personali sono tutelati secondo la normativa vigente. Il trattamento dei dati acquisiti all'iscrizione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione e alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni legate all'iscrizione alle ACLI aps, per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.
- 8.5. Il rinnovo dell'iscrizione all'Associazione avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i competenti Organi abbiano assunto provvedimenti di sospensione o di espulsione.
- 8.6. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.
- 8.7. L'iscrizione decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo e iscrizione nel libro dei soci.

Art. 9 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 9.1 La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativa annuale, per espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento

dell'Associazione, nonché per causa di morte.

- 9.2. La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.
- 9.3. Ferme restando le previsioni dello Statuto delle A.C.L.I. APS, la Misura Disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:
- a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
 - b. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - c. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.
- 9.4. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
- 9.5. In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso.
- In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 10.1. Sono Organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei soci;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente;
 - Il Vicepresidente;
 - L'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017;
 - Il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.
- Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. È prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e autorizzate o per l'espletamento di specifici incarichi preventivamente concordati e deliberati dal Consiglio Direttivo.
- Le cariche relative agli Organi di Controllo e Revisione possono essere retribuite, salvo che siano ricoperte da soci dell'Associazione.

Art. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

- 11.1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. È composta da tutti i soci dell'Associazione ed è retta dal principio del voto singolo.
- 11.2. Partecipano all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell'esercizio del voto.
- 11.3. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o rendiconto per cassa ed ogni qual volta lo richieda almeno 1/10 dei soci a mezzo di formale richiesta al Consiglio Direttivo o quando il Consiglio Direttivo lo reputi necessario per discutere e deliberare in merito alle linee di indirizzo e alle attività dell'Associazione.

- 11.4 La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata a tutti i soci mediante avviso scritto (lettera, email o sms) o affisso presso la sede o pubblicato su sito o pagina web almeno 10 giorni prima della riunione; deve indicare la data, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno 6 ore, e gli argomenti all'ordine del giorno.
- 11.5 L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere il Consiglio Direttivo;
 - nominare i componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti ove ricorrano le condizioni di legge stabilite, rispettivamente, all'articolo 30 e all'articolo 31 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.;
 - approvare annualmente il bilancio di esercizio o di rendiconto per cassa;
 - approvare annualmente il bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
 - indirizzare l'azione sociale e le linee di attuazione nelle attività associative;
 - deliberare l'importo annuale delle quote associative, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - deliberare in merito a provvedimenti di esclusione dei soci;
 - deliberare su ogni altro oggetto attribuito dalla legge o dallo statuto alla sua competenza;
 - in via straordinaria, discutere e deliberare in merito alle modifiche statutarie e allo scioglimento la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
- 11.6 Per ogni Assemblea viene nominato un segretario che redige il verbale e il Presidente dell'Associazione presiede la riunione, in sua assenza viene chiamato il Vicepresidente o nominato altro socio. Quando l'Assemblea riguarda l'elezione di organi associativi devono essere nominati anche tre scrutatori che non possono essere tra i candidati.
- L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- L'Assemblea straordinaria convocata per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno un decimo dei soci, salvo quando le modifiche siano imposte per legge.
- Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- L'Assemblea straordinaria convocata per la liquidazione e lo scioglimento dell'Associazione delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 11.7. Le deliberazioni assembleari sono riassunte nel verbale redatto dal segretario dell'Assemblea e da lui sottoscritto congiuntamente al presidente dell'Assemblea. Ogni socio ha diritto di consultare il libro verbali dell'Assemblea. I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui al successivo art.16.7.

Art 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

- 12.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e amministrativo ed è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 5 componenti eletti dall'Assemblea dei soci.
- 12.2. L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente, determina il numero di componenti il Consiglio Direttivo e procede alla loro elezione.
- 12.3. I membri del Consiglio Direttivo permangono in carica cinque anni e sono rieleggibili.
- 12.4. Al Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Tale funzione, come ogni altra particolare, oltre che al Presidente può essere delegata ad uno o più membri del Consiglio Direttivo con atto scritto risultante dal verbale.

Eventuali limiti al potere di rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza.

- 12.5. Spettano al Consiglio Direttivo i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità dell'Associazione e all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci. Compete al Consiglio Direttivo:

- eleggere il Presidente dell'Associazione;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- elaborare il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, nelle forme previste dall'art. 13 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017;
- elaborare il programma delle attività e organizzare gli incarichi per la loro realizzazione;
- formalizzare gli atti necessari per l'ammissione dei soci e la gestione delle attività;
- determinare la quota associativa annuale per la ratifica da parte dell'Assemblea.

- 12.6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Possono essere invitate a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, persone che per incarico o esperienza possono favorire lo sviluppo dell'Associazione.

- 12.7. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

- 12.8. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo devono essere conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 16.7. e sono messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione, nelle modalità previste dal medesimo art. 16.7.

Art 13 – PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE

- 13.1. Il Presidente, viene eletto dal al Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
- 13.2. Il Presidente dura in carica cinque anni, e comunque, fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
- 13.3. Il Presidente provvede:
- alla convocazione e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
 - alla sottoscrizione degli atti amministrativi per conto dell'Associazione e previa deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo; fatti salvi casi di particolare urgenza che andranno ratificate nella prima riunione utile.
- 13.4. Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Art. 14 – ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

- 14.1. Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6,7, e 8 dello stesso articolo 30.

- 14.2. I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit.
- 14.3. L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.
- 14.4. I componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica cinque anni e possono essere incaricati per più mandati.
- 14.5. L'Assemblea può nominare un Revisore dei Conti; può non essere socio dell'Associazione. Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della gestione economico-amministrativa e sovrintendere alla redazione e al controllo del bilancio annuale;
Per assolvere al proprio compito, il Revisore ha libero accesso alla documentazione contabile e amministrativa.
- 14.6. La carica di Revisore dei Conti dura 5 anni ed è rinnovabile. L'incarico è gratuito, fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico stesso.

Art. 15 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

- 15.1. Il patrimonio economico consiste in tutti i beni mobili e immobili, di tutte le attrezzature e macchinari di cui l'Associazione dispone, oltre al denaro a disposizione dell'Associazione, liquido o depositato presso istituti di credito.
- 15.2. L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
- a) quote e contributi degli associati, nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'assemblea;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
 - j) rendite patrimoniali;
 - k) ogni altra entrate compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'accettazione di elargizioni liberali, donazioni o lasciti di valore superiore a € 5.000 (cinquemila/00) deve essere deliberata dall'Assemblea che si pronuncia anche sull'utilizzo in armonia con le finalità statutarie.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione; salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

- 15.3. L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione relativa alle attività svolte e alle risorse acquisite, con l'indicazione dei soggetti eroganti, per le risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art 16 – BILANCIO DI ESERCIZIO E LIBRI SOCIALI

- 16.1. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
- 16.2. Il bilancio di esercizio viene predisposto dalla Consiglio Direttivo formato dallo Stato patrimoniale; dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell'Associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella Relazione di missione sono altresì documentate, sempre a cura del Consiglio Direttivo, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3.
- 16.3. Se l'Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, il Consiglio Direttivo può predisporre, in luogo del bilancio di cui al precedente art. 14.2, il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3, dovrà esser annotata in calce a tale rendiconto.
- 16.4. Il bilancio o rendiconto per cassa viene predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Devono essere successivamente depositati presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., in osservanza dei termini di legge.
- 16.5. L'Assemblea di approvazione del bilancio o rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
- 16.6. Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e alla pubblicazione sul proprio sito internet.
- 16.7. Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, l'Associazione istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia:
- il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti. I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili;

a. per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;

b. per i libri dal n. 2) al n. 5): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura.

Art 17 – SCIOGLIMENTO

- 17.1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.
- 17.2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 17.3. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione di promozione sociale con finalità analoghe previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - NORME FINALI

- 18.1 Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia in via successiva e gradata alle disposizioni del Vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. APS da considerare, a tutti gli effetti normativi, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto; alle disposizioni specifiche in materia di associazioni di promozione sociale e di associazioni assistenziali, alle disposizioni di cui al libro I del Codice civile in materia di enti associativi.